



**Aggiornamento Misure Economiche**

**26/03/2020**

A cura della Dr.ssa Paola Memola

## **MODIFICHE IN MATERIA DI CODICE ATECO PER ATTIVITA' SOSPESE**

Dopo un lungo confronto con Cgil, Cisl e Uil, ieri sera è stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Ministeriale Mise- Mef che interviene a correzione dell'elenco di attività consentite dal Dpcm del 22 marzo, oggetto di accese polemiche da parte dei sindacati che volevano ridurre il numero di produzioni considerate indispensabili e quindi escluse dalla chiusura generalizzata. Per effetto delle modifiche intervenute, dal 28 marzo al 3 aprile scatta la chiusura su tutto il territorio nazionale anche per la fabbricazione di macchine per l'industria agricola, macchine per l'industria alimentare, di bevande e tabacco, degli articoli in gomma, produzione di spaghi, corde, funi e reti. Verrà invece limitata l'attività per call center, fabbricazioni di prodotti in materie plastiche, imballaggi in legno, prodotti di carta, prodotti chimici, oltre alle opere di ingegneria civile. Via libera, inoltre, tra le altre voci, alla fabbricazione di imballaggi in vetro per alimenti, alla produzione di batterie, di pile e accumulatori elettrici, e all'attività delle agenzie di somministrazione lavoro. Si tratta in tutti i casi di interventi che non toccano il perimetro delle attività delle associate Intellect.

## **LE MISURE DI CONTENIMENTO SONO CONSIDERATE CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

L'articolo 91 del DI 18/20 (Cura Italia), introduce una disposizione che, nell'intenzione del legislatore, è diretta a considerare le conseguenze di un inadempimento qualora le stesse derivino dal"..... *rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto*" precisando che tale situazione " **è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 (responsabilità del debitore) e 1223 (risarcimento del danno) c.c. ...**" e ciò in relazione a" **eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti**". La finalità della norma, certamente apprezzabile è quella di agevolare i debitori che sono in tale difficoltà da non poter adempiere a causa delle misure emergenziali di contenimento. Passando all'ambito applicativo, la norma riguarda i casi in cui l'inadempimento (omesso o ritardato) derivi dalle misure autoritative di contenimento della pandemia e non dalla pandemia in sé (come sarebbe se il mio fornitore dimezzasse la produzione a causa di lavoratori malati per coronavirus). In questa sede – non deputata a complicati approfondimenti giuridici – valga considerare in modo pragmatico che una lettura sistematica e razionale della norma – per come è scritta – delimiti ed esaurisca i suoi effetti con riferimento all'onere della prova (agevolato, in omaggio alle finalità sopra dette) a carico del debitore, senza toccare le norme e quindi i principi generali sulla impossibilità sopravvenuta a causa di forza maggiore.

Volendo essere concreti, forse la sola finalità della norma debba essere intesa quale invito ed esortazione ai giudici a prestare maggiore attenzione alle ragioni dei debitori in difficoltà in questa fase di grave emergenza, ma giammai un *normato* automatismo di impossibilità sopravvenuta di adempiere a causa di forza maggiore.

## **MORATORIA SUGLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO**

Il Decreto Cura Italia ha previsto la moratoria sugli strumenti di finanziamento del MIUR\_(art.100) e sulla legge Sabatini, gestita dal Mise (Art.56) Ma la situazione di emergenza dovuta al Covid- 19 rende complicato se non impossibile le attività istruttorio e procedurali anche di altre strumenti di finanziamento. In tal senso si rende noto che grazie alle sollecitazioni di Confindustria, il Mise sta lavorando affinché la moratoria si estenda anche agli altri strumenti di finanziamento in tutte le sue fasi, prevedendo tra l'altro: la sospensione delle revoche eccetto quelle per fallimento e rinuncia; l'eliminazione dei termini di presentazione dei documenti necessari alla sottoscrizione dei contratti di finanziamento; la possibilità di realizzare le verifiche sui progetti anche da remoto; la sospensione dei termini previsti per la presentazione delle rendicontazioni.